



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**  
**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

**Fondata nel 1880**

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: **www.hagel.ch**

**Fascicolo Informativo**

Edizione aggiornata a Febbraio 2018

# **POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE A SEGUITO DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE**

## **Agevolata da Contribuzione Pubblica**

### **“MULTI FREQUENZA”**

Sito Internet

[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:**

- Nota Informativa comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione comprensive dell'informativa sulla privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA  
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**



# INDICE

Nota Informativa.....pag. 1

Introduzione.....pag. 1

A. Informativa relativa all'Impresa .....pag. 1

B. Informazioni sul contratto .....pag. 2

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .....pag. 8

Glossario.....pag. 13

Definizioni delle Avversità Atmosferiche Assicurabili.....pag. 21

Condizioni Generali di Assicurazione .....pag. 23

Condizioni Speciali di Assicurazione .....pag. 33

Allegato 1: Informativa sulla Privacy

Allegato 2: Epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni

# NOTA INFORMATIVA

## Polizza Multirischio sulle Rese a seguito di Avversità Atmosferiche

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della nuova Autorità IVASS.*

*Il Contraente e, per i contratti stipulati in forma collettiva, l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

*Eventuali aggiornamenti successivi del presente Fascicolo Informativo aggiornato al mese di Febbraio 2018, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere pubblicati sul sito della Compagnia [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it).*

### PREMESSA

Gentile Cliente, questo Fascicolo informativo illustra le **condizioni d'assicurazione che regolamentano il suo contratto di assicurazione** con la Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa – Sede secondaria italiana e le garanzie a copertura dei danni contro le avversità atmosferiche offerte dalla nostra Compagnia.

Per facilitare la lettura del fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 13) che definisce il significato dei principali **termini ricorrenti nel contratto**. Essi sono evidenziati **in verde nella Nota informativa**.

Abbiamo inoltre evidenziato in grassetto alcune **frasi che Le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati con il simbolo 

### A. INFORMATIVA RELATIVA ALL'IMPRESA

#### 1. Informazioni generali

**Il Contratto è concluso con:**

- a. **Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa**, fondata nel 1880 o Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft;
- b. **Sede legale e Direzione Generale:** Seilergraben 61, 8001 Zurigo - Svizzera;
- c. **Sede secondaria italiana con cui viene concluso il contratto:** Via Carlo Poma 42, 20129 Milano - Italia;
- d. **Recapito telefonico:** +39 02.8969.37.00 – **Fax:** +39 02.73.95.38.70  
**Sito internet:** [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)  
**Indirizzo di posta elettronica:** [info@assicurazionegrandine.it](mailto:info@assicurazionegrandine.it)  
**Indirizzo di posta elettronica certificata:** [assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it)
- e. **La Sede secondaria italiana:**
  1. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con **Provvedimento ISVAP n. 2305 del 28/09/2004 e Provvedimento ISVAP n. 2848 del 6 dicembre 2010**;
  2. è iscritta all'**Albo delle imprese IVASS alla Sezione II con il n° 2.00003**;
  3. **opera in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell'Autorità di vigilanza italiana (IVASS)**.

## 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2016) il patrimonio netto della Società, convertito al cambio Franco Svizzero/Euro del 31 dicembre 2016, ammonta ad Euro 39.2 milioni (CHF 42.0 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 9.3 milioni (CHF 10.0 milioni) mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 29.9 milioni (CHF 32.0 milioni). Sempre considerando la situazione dell'ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto della Sede secondaria italiana ammonta ad Euro 7.8 milioni.

**L'indice di solvibilità** - che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - riferito alla gestione danni al 31/12/2016 è pari a 4.10 (410%).

Si precisa che l'indice di solvibilità è calcolato sulla base di quanto previsto dall'Accordo del 10/10/1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita che prevede, in sintesi, l'applicazione della vigente normativa europea (Direttiva) sul margine di solvibilità.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**DURATA:** il contratto può essere stipulato esclusivamente **senza tacito rinnovo**, con durata temporanea o annuale e senza obbligo di disdetta.

La scadenza contrattuale è quella indicata all'Art. 10 "Decorrenza e cessazione della garanzia" delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** ed è relativa ad un unico ciclo colturale del prodotto agricolo assicurato (come da Art. 2 - "Oggetto della garanzia" e Art. 11 "Stipula del contratto" delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**), fatte salve specifiche deroghe contrattuali.

## 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La **polizza individuale o collettiva a copertura delle avversità atmosferiche** è stipulata dal **contraente** con la **Società** in qualità di Assicurato (polizza individuale) o per conto dei propri Soci (polizza collettiva). Ha la finalità di garantire, la copertura dei danni materiali e diretti subiti dai "frutti pendenti" dell'annata agraria assicurati in base alle garanzie prescelte.

La Società indennizza **la mancata resa** del prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata che deve avere esatta corrispondenza con il piano di utilizzo del **fascicolo aziendale** e con il **Piano Assicurativo Individuale (PAI)**, pena l'esclusione dal Contributo Pubblico.

Eventualmente può essere riconosciuto anche il **danno di qualità**, se previsto dalle **Condizioni Speciali di Assicurazione**.

Le avversità atmosferiche assicurate con la garanzia perdita delle rese sono annualmente definite dal **Piano Assicurativo Annuale Nazionale** tramite **Decreto MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)**.

**Attualmente** sono le seguenti: **grandine, vento forte, eccesso di pioggia ed eccesso di neve**.

Eventuali allegati e appendici per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del **Contraente**, saranno oggetto di espressa pattuizione.



**AVVERTENZA:** le sopra indicate **garanzie hanno limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 12, 20, 21, 23, 25, 32 ("Obblighi dell'Assicurato", "Esclusioni", "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia", "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro", "Esagerazione dolosa del danno e decadenza dai

diritti contrattuali”, “Entità dei campioni per i danni in prossimità della raccolta”) delle Condizioni Generali d’Assicurazione.

**AVVERTENZA:** le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza **dei limiti di indennizzo indicati in Polizza e sono soggette ad applicazione di una soglia minima di accesso al danno del 20% per singolo Comune e Prodotto assicurato (in base a quanto stabilito dalla normativa per l’accesso alla pubblica contribuzione) di una franchigia e di uno scoperto (ove previsto) sui valori assicurati indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, che comportano la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.**

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle **Condizioni Generali d’Assicurazione** negli Artt. 6, 7, 8 e 9 (“Soglia”, “Franchigia”, “Limiti di Indennizzo” e “Scoperto”).

**AVVERTENZA:** l’assicurazione non è operante se i danni sono causati **da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione (Art. 20 “Esclusioni” delle Condizioni Generali d’Assicurazione).**

In particolare la **Società** non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (iper maturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- **ritardata vendemmia** per particolari esigenze produttive;
- danni conseguenti ad **errate pratiche agronomiche** o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- **l’aggravamento dei danni** coperti da garanzia dovuto a **mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche** (trattamenti antiparassitari, etc.) successive all’evento indennizzabile;
- **danni indiretti** (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di **ruscelli da errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica;**
- **abbassamento della falda idrica** che provochi il fenomeno del cuneo salino lungo la fascia costiera;
- danni conseguenti ad inondazione e/o alluvione su coltivazioni ubicate in **terreni di golena**, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena e danni ad impianti situati a meno di 50 metri dall’alveo di fiumi e/o canali;
- danni dovuti a **mal funzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;**
- danni causati **da animali selvatici** o allo stato brado;
- danni dovuti a cause **fisiologiche** e/o alla normale **alternanza di produzione della coltura;**
- danni conseguenti a **fitopatie;**
- **incendio;**
- danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni provocati da qualsiasi **altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- produzioni soggette a **malattie, tare, difetti** che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione della soglia, della franchigia e del limite d'indennizzo.

**⚠ AVVERTENZE:**

**Soglia:** Limite di danno, espresso in percentuale, riferito ad azienda/comune/prodotto, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PAAN vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia, sarà calcolata ed applicata separatamente.

**Esempio n. 1, soglia comune/prodotto:**

ASSICURATO	ROSSI MARIO		MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA ASSICURATO/PRODOTTO/COMUNE DEL 30%			
COMUNE	LUGO					
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE					
SPECIE ART. 1 PAAN	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	INDENNIZZABILE
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	Rich Lady	4.500,00	23	1.035,00	18	NO
	Royal Glory	1.350,00	0	-		NO
	Spring Belle	250,00	35	87,50		NO
	Spring Belle	7.590,00	8	607,20		NO
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	Rome Star	1.800,00	40	720,00		NO
	Baby Gold 7	4.670,00	24	1.120,80		NO
		<b>20.160,00</b>		<b>3.570,50</b>		

**Esempio n. 2, soglia comune/prodotto:**

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SUPERAMENTO DELLA SOGLIA ASSICURATO/PRODOTTO/COMUNE DEL 30%			
COMUNE	LUGO					
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE					
SPECIE ART. 1 PAAN	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	INDENNIZZABILE
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	Rich Lady	4.500,00	23	1.035,00	35	SI'
	Royal Glory	1.350,00	0	-		SI'
	Spring Belle	250,00	35	87,50		SI'
	Spring Belle	7.590,00	53	4.022,70		SI'
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	Rome Star	1.800,00	40	720,00		SI'
	Baby Gold 7	4.670,00	24	1.120,80		SI'
		<b>20.160,00</b>		<b>6.986,00</b>		

- **Franchigia:** le centesime parti del valore assicurato in garanzia escluse dall'indennizzo. L'importo della franchigia è calcolata sul valore assicurato iniziale e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.  
**La franchigia viene applicata al danno medio per singola varietà (o per data di trapianto per le specie che le prevedono).**

**Esempio n. 3. franchigia fissa:**

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SOTTO SOGLIA 30% - FRANCHIGIA FISSA 30%					
COMUNE	LUGO							
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE ART. 1 PAAN	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	Rich Lady	4.500,00	23	1.035,00	20	30	0	0
	Royal Glory	1.350,00	0	-		30	0	0
	Spring Belle	250,00	35	87,50		30	0	0
	Spring Belle	7.590,00	15	1.138,50		30	0	0
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	Rome Star	1.800,00	40	720,00		30	0	0
	Baby Gold 7	4.670,00	24	1.120,80		30	0	0
		<b>20.160,00</b>		<b>4.101,80</b>				<b>0</b>

**Esempio n. 4. franchigia fissa:**

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SOPRA SOGLIA 30% - FRANCHIGIA FISSA 30%						
COMUNE	LUGO								
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE								
SPECIE ART. 1 PAAN	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	% DANNO MEDIO PER VARIETA'	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	Rich Lady	4.500,00	23	1.035,00	35	23	30	0	0
	Royal Glory	1.350,00	0	-		0	30	0	0
	Spring Belle	250,00	35	87,50		52	30	22	1.724,80
	Spring Belle	7.590,00	53	4.022,70		40	30	10	180,00
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	Rome Star	1.800,00	40	720,00		24	30	0	0
	Baby Gold 7	4.670,00	24	1.120,80					
		<b>20.160,00</b>		<b>6.986,00</b>					<b>1.904,80</b>

**Esempio n. 5. franchigia scalare:**

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SOTTO SOGLIA 30%					
COMUNE	LUGO		FRANCHIGIA A SCALARE DA 30% A 10%					
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE ART. 1 PAAN	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	23	1.035,00	18	30 sc.	0	0
	2	1.350,00	0	-		30 sc.	0	0
	3	250,00	35	87,50		30 sc.	0	0
	4	7.590,00	8	607,20		30 sc.	0	0
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	40	720,00		30 sc.	0	0
	2	4.670,00	24	1.120,80		30 sc.	0	0
		<b>20.160,00</b>		<b>3.570,50</b>				<b>0</b>

### Esempio n. 6. franchigia scalare:

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SOPRA SOGLIA 30%					
COMUNE	LUGO		FRANCHIGIA A SCALARE DA 30% A 10%					
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE							
SPECIE ART. 1 PAAN	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	1	4.500,00	23	1.035,00	35	30 SC.	0	0
	2	1.350,00	0	-		30 SC.	0	0
	3	250,00	35	87,50		20 sc.	15	37,50
	4	7.590,00	53	4.022,70		10 sc.	43	3.263,70
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	1	1.800,00	40	720,00		10 sc.	30	540,00
	2	4.670,00	24	1.120,80		30 sc.	0	0
		<b>20.160,00</b>		<b>6.986,00</b>				<b>3.841,20</b>

Tabella di scalarità utilizzata:

DANNO	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	DA 41 A 100
FRANCHIGIA	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	10
DANNO LIQUIDATO	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	DA 31 A 90

**Limite d'Indennizzo:** la percentuale che indica l'importo massimo indennizzabile della **somma assicurata (per varietà)** interessata dal **sinistro**.

**Il limite d'indennizzo viene applicato al danno medio per singola varietà (o per data di trapianto per le specie che le prevedono) al netto della franchigia contrattuale.**

### Esempio n. 7. limite d'indennizzo

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SOPRA SOGLIA 30% E FRANCHIGIA FISSA AL 30% - APPLICAZIONE DEL LIMITE D'INDENNIZZO DEL 60%						
COMUNE	LUGO								
SPECIE (PRODOTTO)	PESCHE								
SPECIE ART. 1 PAAN	VARIETA'	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	% DANNO MEDIO PER VARIETA'	FRANCHIGIA	% INDENNIZZO	INDENNIZZO
Cert. N.1 - Pesche Precoci Gar. B	Rich Lady	4.500,00	90	4.050,00	95	90	30	60	2.700,00
	Royal Glory	1.350,00	100	1.350,00		100	30	60	810,00
	Spring Belle	250,00	90	225,00		95	30	60	4.704,00
	Spring Belle	7.590,00	95	7.210,50		95	30	60	1.080,00
Cert. N. 2 - Pesche Gar. B	Rome Star	1.800,00	95	1.710,00		100	30	60	2.802,00
	Baby Gold 7	4.670,00	100	4.670,00					12.096,00
		<b>20.160,00</b>		<b>19.215,50</b>					

**Scoperto:** Rappresenta le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'**indennizzo** dopo l'applicazione della **franchigia**.

**Lo scoperto viene applicato al danno medio per singola varietà (o per data di trapianto per le specie che le prevedono) al netto della franchigia contrattuale e prima dell'applicazione del limite d'indennizzo**

## Esempio n. 8. Scoperto

ASSICURATO	ROSSI MARIO		SOPRA SOGLIA 30% - FRANCHIGIA SCALARE AL 15% E APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO DEL 20%						
COMUNE	LUGO								
MACROPRODOTTO	SUSINE								
SPECIE ART. 1 PAAN	PARTITA	VALORE ASSICURATO	% DANNO	DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	FRANC HIGIA	% INDENN IZZO	INDENNIZZO	INDENNIZZO CON SCOPERTO
Cert. N.1 - Susine Precoci Gar. B	1	4.500,00	50	2.250,00	69	15	54	2.433,28	1.946,63
	2	1.350,00	0	-		15	54	729,98	583,99
	3	250,00	90	225,00		15	54	135,18	108,15
	4	7.590,00	100	7.590,00		15	54	4.104,13	3.283,31
Cert. N. 2 - Susine Gar. B	1	1.800,00	51	918,00		15	54	973,31	778,65
	2	4.670,00	63	2.942,10		15	54	2.525,21	2.020,16
		20.160,00		13.925,10				10.901,10	8.720,88

### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **rischio** da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile così come indicato dagli Artt. 11, 12, 21 delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** ("Stipula del contratto", "Obblighi dell'Assicurato", "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia").

### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'**Assicurato** deve dare immediata comunicazione scritta alla Società (e nel caso di polizza collettiva anche al **Contraente**) di ogni aggravamento o diminuzione del rischio indicando gli estremi della variazione intervenuta così come previsto dall' Art. 18 "Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio" delle **Condizioni Generali di Assicurazione**. Pari dovere spetterà altresì al contraente qualora ne venga a conoscenza prima dell'assicurato. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del **rischio**, valgono le norme del Codice Civile (Artt. 1897 e 1898). In particolare si porta all'attenzione che, **in caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.**

Ad esempio, qualora l'**Assicurato** dichiari di disporre di adeguati sistemi di protezione (come reti antigrandine, antibrina, irrigui, etc.), e successivamente non li attivi, ciò comporta un aggravamento del rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione, il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dagli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l'indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell'indennizzo.

### 6. Premi

Il **premio** deve essere corrisposto dal **Contraente** in unica soluzione alla data contrattualmente convenuta.

Il **premio** sarà calcolato in base ai valori assicurati, alle tariffe, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate indicate sul **contratto di assicurazione (scheda di polizza)**.

Per le modalità di pagamento del **premio** si rinvia all'Art. 13 ("Pagamento del premio") delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** ed alle singole intese stabilite nelle polizze collettive.

Il **premio** è interamente dovuto.

L'importo del premio indicato in **polizza** è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all'**intermediario**.

È facoltà della **Società** e, nei limiti dalla stessa fissati, dell'**intermediario** applicare sconti sul **premio** e per tutta la durata del **contratto** qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.

Il pagamento del **premio**, ai sensi della vigente normativa “antiriciclaggio”, deve avvenire esclusivamente tramite sistemi “tracciabili” di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, con i limiti e le modalità previsti dalle normative.

Il premio è fisso e pertanto, ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto societario, gli assicurati non diventano membri della stessa società cooperativa.

## 7. **Rivalse**

**⚠️ AVVERTENZA:** la **Compagnia** rinuncia al diritto di rivalsa e surroga.

## 8. **Diritto di recesso**

**⚠️ AVVERTENZA:** Considerata la durata temporanea dei contratti non è previsto il diritto di recesso da parte del **Contraente** e/o della **Compagnia** **tranne nei casi previsti dalla legge**.

## 9. **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto **all'incasso** del **premio del contratto** si prescrive in un anno dalla scadenza contrattualmente pattuita, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la denuncia dei **Sinistri**, l'**Assicurato** o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto nei tempi e nei modi previsti *dall'Art. 23* delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** (“*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*”), pena la perdita del diritto all'**indennizzo** o la sua riduzione ai sensi dell'Art. 1915 del codice civile. **Considerata la particolarità dei rischi assicurati, i termini e le modalità previste per la denuncia dei Sinistri sono elementi fondamentali per la corretta determinazione e l'eventuale contenimento del danno.**

## 10. **Legge applicabile al contratto**

Il **contratto** è regolato dalla legge italiana.

## 11. **Regime fiscale**

Il premio di assicurazione, in quanto riferito ad un **contratto agevolato** da contributo pubblico non è assoggettato ad imposta sulle assicurazioni. Viceversa nelle polizze del settore non agevolato da contributo pubblico le imposte sulle assicurazioni sono pari al 2,5% per i rischi del ramo di bilancio n.9 (grandine, gelo e brina) e del 3,5% per i rischi del ramo di bilancio n.8 (incendio ed altri elementi naturali), in quanto assoggettati anche all'imposta antiracket.

# C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## 12. **Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**⚠️ AVVERTENZA:** In caso di **sinistro** l'**Assicurato/Contraente** deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il **danno**;
- dare avviso scritto del **Sinistro** all'**Intermediario della Società** entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- nel caso di danni da **vento forte, gelo e brina** la **denuncia** deve essere inoltrata in Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail **entro il giorno successivo all'evento**;
- qualora il prodotto sia giunto a maturazione, l'**Assicurato** può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della **Società** e il **Contraente**. Deve altresì

lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento denunciato, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione (Art. 31 – “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali d’Assicurazione);

- dare dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessari esperire presso terzi;
- presentare, a richiesta della Società, e/o dei Periti tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro (esempio: dati meteorologici Art. 24 – “Dati agrometeorologici” delle Condizioni Generali d’Assicurazione) ed i dati certificati relativi alla produzione aziendale, suddivisa per varietà botanica, degli ultimi cinque esercizi o anni.

**L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, secondo quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile.**

Per le precisazioni sugli “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” si rimanda a quanto previsto dall’Art. 23 delle Condizioni Generali d’Assicurazione.

Per tutti gli aspetti della procedura di quantificazione del danno e di liquidazione si rimanda a quanto previsto dagli Artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 delle Condizioni Generali d’Assicurazione (Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, Risultanze della perizia, Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna, Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta, Perizia d’appello, Norme particolari della perizia d’appello, Modalità della perizia d’appello e Pagamento dell’indennizzo).

 **AVVERTENZA:** le spese per la stima del danno sono concordate fra le parti.

### **13. Reclami**

#### **a) A chi inviare reclamo?**

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati **preventivamente** per iscritto alla Società, Ufficio Reclami:

- Tramite raccomandata a: Società Svizzera d’Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa, Ufficio Reclami - Via Carlo Poma n. 42 - 20129 MILANO
- Tramite fax al numero: +39 02.73.95.38.70
- Tramite posta elettronica a: [reclami@assicurazionegrandine.it](mailto:reclami@assicurazionegrandine.it)
- Tramite posta elettronica certificata a: [assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it)

#### **b) Chi può presentare un reclamo?**

Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

#### **c) Su quali materie lo si può presentare**

La mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

#### **d) Quando non lo si può presentare**

## Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

### e) A chi deve essere inviato

Il reclamo in **prima battuta va inviato all'impresa** assicuratrice che al suo interno è dotata di una **specifico funzione** per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti, il cui indirizzo è sopra riportato o nel sito dell'IVASS ([WWW.IVASS.IT](http://WWW.IVASS.IT)).

### f) Quando presentare reclamo all'IVASS?

Se non si riceve la risposta nei 45 giorni oppure non si è soddisfatti della risposta fornita dall'impresa è possibile rivolgersi all'IVASS.

Il reclamo all'IVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dell'impresa di assicurazione.

Per la presentazione del reclamo è stato predisposto un modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione dello stesso (FACSIMILE DI RECLAMO ALL'IVASS scaricabile dal sito [http://www.ivass.it/ivass\\_cms/docs/F4923/guida\\_reclami.pdf](http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf)).

Elementi essenziali, sono:

- dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale - se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico);
- indicazione dell'impresa di assicurazione di cui si lamenta l'operato;
- chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già trasmesso all'impresa e dell'eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

Si raccomanda di evitare l'invio di documentazione non necessaria per l'istruttoria. Documentazione quale materiale fotografico non sono documenti necessari.

I dati personali trasmessi vengono trattati dall'IVASS per i propri fini istituzionali, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

L'IVASS ha attivo un *Contact Center* rivolto ai Consumatori per fornire informazioni e assistenza in materia assicurativa:



Per chiamate dall'estero +39.0642021095

### g) Come presentare reclamo all'IVASS?

E' possibile presentare il reclamo all'IVASS tramite:

- e-mail alla casella di posta elettronica certificata: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it) (eventuali allegati dovranno essere inviati **esclusivamente in formato pdf**, e la dimensione del messaggio PEC (allegati compresi) deve essere contenuta entro i **5 MB**. **Gli allegati aventi formato diverso dal pdf e i messaggi PEC aventi dimensioni superiori a 5 MB non potranno essere gestiti.**
- fax (06.42133206)
- posta ordinaria (IVASS – Servizio Reclami, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma).

h) Cosa non può fare l'IVASS quando riceve un reclamo?

**Non possono essere considerati reclami e quindi non vengono trattati da IVASS: le richieste di dati, informazioni e consulenza, i quesiti normativi nonché le richieste generiche che non contengono l'indicazione circostanziata del presunto comportamento scorretto dell'impresa.**

E' importante sapere che l'IVASS:

- non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all'attribuzione della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall'impresa;
- non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati;
- non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l'Autorità Giudiziaria;
- non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese nell'esercizio dei poteri di vigilanza;
- non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali.

i) Cosa fare in caso di liti transfrontaliere

Nel caso di una **controversia per eventi accaduti all'estero** con un'impresa che ha sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

Ad esempio, se nel corso di una gita in Austria, insieme allo skipass è stata attivata una copertura assicurativa per gli infortuni, può accadere che in caso di sinistro insorga una controversia con l'impresa di assicurazione austriaca.

Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/docs/finnetguide/italy-light\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/docs/finnetguide/italy-light_it.pdf)

## **14. Arbitrato**

 **AVVERTENZA:** l'ammontare del danno è concordato in accordo fra le Parti con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata (perito estimatore libero professionista), con l'Assicurato o persona da lui designata;
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. In caso di disaccordo, i due Periti devono nominare un terzo perito. Le decisioni sui punti

controversi sono prese a maggioranza. Ciascun **Perito** ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i **Periti** non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.** Per i tempi e le modalità si rimanda agli *Artt. 33, 34 e 35 delle Condizioni Generali d'Assicurazione (Perizia d'appello, Norme particolari della perizia d'appello, Modalità della perizia d'appello).*

**⚠ AVVERTENZA:** al cliente che intende rivolgersi all'autorità Giudiziaria, corre l'obbligo di cercare, precedentemente, un accordo amichevole mediante il ricorso alla **Mediazione** (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Inoltre, il cliente può ricorrere alla **Negoziazione Assistita** (L. 10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC: [assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it) o a mezzo raccomandata a Società Svizzera d'Assicurazione Contro la Grandine Soc. Coop. – Via C. Poma, 42 – 20129 Milano (MI).

## **15. Altre informazioni precontrattuali**

Il **Contraente** ha diritto di scegliere **se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale** nonché, durante la validità del **contratto**, le comunicazioni previste dalla normativa vigente **su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax**; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il **contratto** concluso; prende atto che la **Compagnia** richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del **contratto** inviato dalla **Compagnia**; il **Contraente** per la sottoscrizione e la restituzione del **contratto** potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il **contratto** sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla **Compagnia** a mezzo posta, posta elettronica o fax.

## **16. Accessibilità delle informazioni di polizza da parte del cliente**

Dal 1° ottobre 2013 è stato attivato nel nostro sito web [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it) la funzione di "Home Insurance" (a disposizione tramite *Username* e *Password*), per poter consultare i propri dati e la polizza assicurativa, in modo da verificare in tempo reale scadenze, coperture e tutte le condizioni del contratto. Il tutto semplicemente con un accesso online.

Il servizio è attivo soltanto per i clienti privati, ma non per le imprese e aziende agricole o per le polizze Collettive (es. contraenza dei Consorzi di Difesa).

Lo scopo dell'*Home Insurance* infatti, è proprio di rendere più facile per i clienti privati monitorare lo stato dei pagamenti con incasso di Agenzia, le scadenze, le condizioni dei contratti e il pagamento dei danni di un eventuale sinistro.

# GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

## ACCETTAZIONE BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.

## AGENTE DI ASSICURAZIONE

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione esercitando l'attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. L'agente di assicurazione deve essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall'IVASS (vedasi <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>).

## ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

## ARBITRATO

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore.

La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipula del contratto di assicurazione, con apposita clausola sottoscritta fra le parti.

## ASNACODI

Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa che normalmente sono i contraenti delle polizze collettive sottoscritte a nome e per conto dei propri soci aderenti.

## ASSICURATO

La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. È possibile assicurare esclusivamente l'azienda agricola avente l'apposito fascicolo aziendale aggiornato, con il relativo codice identificativo CUAA e la documentazione certificata delle rese degli ultimi cinque anni per singola varietà, così come riportate sul Piano Assicurativo Individuale (PAI). Può essere socio del contraente che stipula la polizza collettiva a nome e per conto dei propri soci/assicurati.

## ASSICURAZIONE

Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato.

L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

## ATTECCHIMENTO

Corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate.

## **AZIENDA AGRICOLA ATTIVA**

Definizione riportata dopo la riforma della Politica Agricola Comune 2014-2020 e recepita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nazionale. I requisiti per l'agricoltore attivo sono fissati dalla normativa in via di definizione.

L'azienda agricola attiva, in base alla normativa, dovrà avere il Fascicolo Aziendale aggiornato con il relativo Piano Assicurativo Individuale da allegare al contratto perfezionato.

## **BENEFICIARIO**

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'Assicurato debbono coincidere.

## **BOLLETTINO DI CAMPAGNA**

Documento che riporta i risultati di sopralluoghi che evidenzino situazioni anomale o di ogni perizia preventiva (in forma numerica), o definitiva (in forma percentuale), con eventuali osservazioni, riserve ed eccezioni, formulate dai periti estimatori nominati dalla Compagnia. La quantificazione del danno viene effettuata in prossimità della raccolta come differenza tra resa ottenuta e resa assicurata tenendo conto anche della compromissione ottenuta dalla perdita di qualità.

Il Bollettino compilato dai Periti in ogni sua parte deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato per accettazione.

Esso può essere di diverse tipologie

- A di constatazione: utilizzato per evidenziare situazioni anomale (anterischi, fitopatie, moria di piante, trattamenti errati);
- B preventivo: utilizzato per rilevare danni sui prodotti a raccolta scalare con più scaglioni (esempio tabacco);
- C definitivo parziale: bollettino definitivo relativo ad una singola varietà in raccolta quando nel certificato sono presenti più varietà e con diverse epoche di maturazione;
- D definitivo: quando il certificato comprende una unica varietà o più varietà con epoca di raccolta concomitante.

## **BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE**

Il Broker o mediatore è l'intermediario (vedi definizione di "intermediario") che agisce su incarico del cliente ma, a differenza dell'agente, non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione. Il Broker deve essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI - Sez. B) tenuto dall'IVASS (vedasi <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>).

## **CARENZA (PERIODO DI)**

Periodo che intercorre tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace (esempio: ore 12 del 15° giorno successivo alla data di notifica per i rischi gelo e brina).

## **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (scheda di polizza)**

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- dati catastali (fogli di mappa e particelle) e relative superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite rappresentate dalle singole colture corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale,
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale e relative successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;

- l'indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
- le franchigie applicate, distinte per avversità, e l'eventuale soglia di danno;
- la tariffa applicata per ogni avversità e/o globalmente;
- l'importo del premio per ogni avversità e globale;
- la dichiarazione di mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle particelle assicurate;
- la dichiarazione dei valori assicurati delle produzioni sono contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi Reg. 1305/2013 art. 37 co.1.
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
- la presenza di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
- l'attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali (come previsto dal PAAN) con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente;
- eventuali altri dati resi necessari e/o obbligatori del vigente PAAN e sue successive modifiche e integrazioni;
- il riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato.

### **COLTURA IRRIGUA**

Coltivazione che necessita di regolari interventi irrigui. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza e cessazione della garanzia e la durata del contratto; possono essere integrate dalle condizioni speciali e aggiuntive.

### **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa prevista dalle condizioni generali.

Inoltre descrivono, con apposite tabelle di danno, le valutazioni convenzionali riferite alle differenti traumatologie sui prodotti assicurati a seguito dei danni inferti dagli eventi meteorici in garanzia.

### **CONSORZIO DI DIFESA**

Consorzio di imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. Possono stipulare le polizze collettive con la Società in qualità di contraenti, a nome e per conto dei propri soci aderenti.

### **CONTRAENTE**

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'Assicurato (es. quando è socio di un Consorzio di Difesa).

Le due figure coincidono quando il contraente, non aderente ad una polizza collettiva, assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio un bene di sua proprietà) tramite polizze non agevolate con incasso di agenzia.

### **CONVALIDA**

Conferma, apposta sul certificato da parte del Contraente, attestante la qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

### **DANNO**

Perdita subita dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro avvenuto in base alle garanzie prestate nel contratto assicurativo (polizza).

### **DATI A CARATTERE PERSONALE**

I dati personali (Art. 4 c.1 lett. b) del D. Lgs 196/03) identificano le informazioni relative alla persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato, ivi compreso un numero di riconoscimento personale.

### **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Data e ora a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace per singola avversità atmosferica.

### **DENUNCIA DI SINISTRO**

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore o all'intermediario della polizza a seguito di un sinistro.

Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato tassativamente entro tre giorni dalla data in cui il sinistro per singolo evento in garanzia si è verificato, o dalla data in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

### **DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI**

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente/assicurato prima della stipula del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti oppure omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

### **FASCICOLO AZIENDALE**

È il contenitore unico ed univoco di tutte le informazioni dichiarate dal produttore e certificate dall'Amministrazione relative alle consistenze aziendali, superfici coltivate, rese medie storiche, etc. All'interno del fascicolo è previsto l'inserimento del Piano Colturale e del Piano Assicurativo Individuale (PAI) che devono essere obbligatoriamente aggiornati annualmente prima del perfezionamento dei contratti presso gli intermediari.

### **FRANCHIGIA (FISSA O SCALARE)**

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

Questa clausola elimina i sinistri di fascia bassa, ma frequenti, e permette una riduzione del premio. È espressa in percentuale o in valore assoluto e si applica sulla somma assicurata iniziale ed il suo ammontare è quindi definibile a priori e non si modifica al variare dell'entità del danno.

Rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

### **IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI**

Imposta che si applica ai premi imponibili versati dai contraenti. È prevista dalle norme di legge vigenti ed è indicata, ove dovuta, nello sviluppo del premio nella scheda di polizza.

### **INDENNIZZO**

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio Assicurato a seguito di un sinistro sui beni oggetto della polizza, denunciato secondo le norme contrattuali.

L'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare esclusivamente il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

### **INDICE DI SOLVIBILITÀ**

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato secondo i nuovi principi stabiliti dalla normativa Europea denominata *Solvency II*.

### **INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Comunicazioni all'Assicurato degli obblighi di comportamento a cui sono tenuti gli Intermediari prima della sottoscrizione dei contratti e situazioni di conflitto d'interessi (ex Mod. 7A e 7B). Obbligo di tutela del Contraente/Assicurato tramite la scheda dell'adeguatezza.

### **INTERMEDIARIO ASSICURATIVO**

Intermediario è la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) presso l'IVASS (<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>) di cui all'Articolo 109 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano. Devono acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati nonché agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

### **IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

L'IVASS o Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è stato istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. Ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede legale in Roma. Svolge le funzioni ad esso attribuite conformemente alla legge e alla disciplina europea. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, e non possono sollecitare, ricevere o accettare istruzioni o direttive da altri soggetti pubblici o privati.

### **LIMITE DI INDENNIZZO**

La percentuale della somma assicurata per singola varietà che indica l'importo massimo indennizzabile.

### **MIPAAF - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

### **PARTITA ASSICURATIVA**

L'insieme delle superfici identificabili catastalmente e riferite ad uno o più fogli di mappa e particelle della stessa azienda/comune/prodotto destinate dall'agricoltore al medesimo uso varietale. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, con una soglia di danno comune/prodotto separata dalle colture senza

protezione.

### **PERITO**

Il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

### **PIANO ASSICURATIVO ANNUALE NAZIONALE**

Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

### **PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)**

Descrive i prodotti che si intendono assicurare in relazione al Piano Colturale. Quest'ultimo suddivide le superfici coltivate per singola coltura e fa parte del fascicolo aziendale. I dati contenuti fanno fede ai fini del calcolo della contribuzione pubblica.

### **POLIZZA COLLETTIVA**

Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Nella polizza collettiva, l'assicurazione è riferita ad una azienda agricola in quanto facente parte di un gruppo omogeneo (esempio: il singolo Assicurato del Consorzi di Difesa).

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore o suo intermediario e consegnata al contraente. Nella polizza vengono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle Generali sia quelle Speciali. È un contratto aleatorio (che dipende dalla sorte con margine di rischio).

### **PREMIO**

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare le garanzie offerte dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.

Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo o complessivo.

### **PRENOTAZIONE DI CAPACITA' RIASSICURATIVA**

Per "prenotazione di capacità riassicurativa" si intende la comunicazione effettuata alla Società degli estremi dei rischi assunti giornalmente, comprensivi di eventuali variazioni a precedenti notifiche, a cura dell'intermediario assicurativo. La trasmissione deve essere "tracciata" e sempre documentabile in modo certo ed inoppugnabile. Può avvenire per e-mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o fax.

### **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Il pagamento del premio si prescrive in un anno.

### **PRODOTTO**

Le diverse specie vegetali assicurabili indicate dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale vigente.

### **PRODUZIONE MEDIA ANNUA DI UN AGRICOLTORE**

Risultati del prodotto fra la produzione media annua unitaria per coltura e la superficie destinata alla coltura considerata.

### **PRODUZIONE DA ASSICURARE (quantità massima)**

La resa media da assicurare è pari alla resa media individuale per gli ettari coltivati individuati nel Piano Assicurativo Individuale. Il valore così ottenuto può essere diminuito nel caso in cui l'azienda ritenga di non poter raggiungere detta produzione per vari motivi (andamento climatico o avversità subite nelle annualità precedenti, alternanza di produzioni, tecniche colturali, etc.)

### **PROVVIGIONE**

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'agente di svolgere l'attività diretta al perfezionamento dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

### **QUANTIFICAZIONE DEL DANNO**

La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta delle singole varietà assicurate come differenza fra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, se previsto dalle condizioni speciali di assicurazione, anche della compromissione della qualità.

### **QUIETANZA**

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'Assicurato rilascia quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

### **RESA MEDIA INDIVIDUALE**

La produzione media annua per prodotto dell'agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

### **RESA MEDIA VARIETALE OTTENUTA**

Produzione realmente conseguita, relativa ad una determinata varietà, su determinate superfici individuate catastalmente (particelle), ottenuta dalla differenza fra la produzione assicurata e la produzione persa a seguito dei danni derivanti da eventi non in garanzia e da avversità in garanzia.

### **RIDUZIONE**

Il capitale assicurato si può ridurre a seguito di danni derivanti da eventi non in garanzia determinando una riduzione conseguente del premio di polizza calcolata in base ai giorni di mancata garanzia sul rischio ridotto.

### **RISCHI ESCLUSI**

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

### **RISCHIO**

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

### **SCOPERTO**

Il suo ammontare, espresso in percentuale, si applica sull'indennizzo spettante e non è definibile a priori. Rappresenta le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo dopo l'applicazione della franchigia.

### **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **SOCIETÀ (COMPAGNIA ASSICURATRICE)**

L'impresa assicuratrice Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa.

La Società esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (vedi Assicurazione).

L'impresa assicuratrice incassa i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS ed iscritte all'albo delle imprese e sottoposte alla sua vigilanza (<https://servizi.ivass.it/Albi>).

### **SOGLIA DI DANNO**

Percentuale di perdita di produzione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovuta ad eventi atmosferici oggetto dell'assicurazione e riferita ad azienda/comune/prodotto, superata la quale matura il diritto di accesso all'indennizzo. Per prodotto si intendono le diverse tipologie colturali assicurabili previste dal PAAN vigente.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

### **VALORE ASSICURATO**

Valore economico dell'esposizione al rischio coperto dalla polizza di assicurazione. Di regola il valore assicurato corrisponde alla produzione da assicurare, espressa in quintali, moltiplicata per un prezzo massimo stabilito annualmente tramite apposito Decreto del MIPAAF.

### **VARIETÀ (E SUOI CLONI)**

Insieme di piante coltivate con identici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici, merceologici, appartenenti alla medesima specie e sottospecie.

In campo viticolo per varietà si intendono le cultivar ammesse dal Disciplinare di Produzione dei vini DOCG, DOC, IGT per la produzione di un particolare tipo di vino.

La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo Comune.

## DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSICURABILI

Per l'evento Eccesso di pioggia, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno. Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un **arco temporale di cinque anni**.

Gli effetti delle diverse Avversità, con esclusione della Grandine, devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata ed in base alla fase fenologica della coltura, su una pluralità di aziende agricole entro un raggio di 5 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

### AVVERSITÀ DI FREQUENZA

#### GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di **granelli di ghiaccio** di dimensioni variabili.

#### VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga **almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h - 14 m/s)**, limitatamente agli **effetti meccanici** diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

#### ECESSO DI PIOGGIA

Gli eventi contemplati nell'eccesso di pioggia sono il nubifragio, le precipitazioni di particolare intensità e le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono quelli minimi per poter attivare la garanzia e non necessariamente sono indice di danno alle colture.

- Per **"nubifragio"** si intendendo le **precipitazioni di particolare intensità e di breve durata** caratterizzabili **con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore, che esercitino un'azione** eminentemente **meccanica** di scalzamento **limitatamente al periodo** immediatamente **successivo al trapianto** delle colture orticole **o alla fase di germinazione** delle colture seminate.
- Per **precipitazioni di particolare entità** si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad **almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore**.
- Per **piogge prolungate** si intendono le piogge con entità **non inferiori a 100 mm**, calcolate su un arco temporale di otto giorni e comunque che eccedono per **oltre il 50% le medie del periodo** di riferimento (gli 8 giorni antecedenti la data della denuncia).

#### ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

---

**Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa – Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**



Il rappresentante legale  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
Dott. Gianfranco Rossetti

**Il fascicolo informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it), nella sezione "Prodotti".**

---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia ed alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

#### Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società, **indennizza la mancata o diminuita resa** causata dalle seguenti avversità:

AVVERSITÀ ASSICURATE
<b>Frequenza</b>
Grandine
Vento forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

In aggiunta al danno da mancata resa, viene riconosciuto, se previsto dalle Condizioni Speciali del prodotto in garanzia e dichiarato nel contratto, anche il danno di qualità.

La garanzia copre il prodotto immune da ogni malattia, tara o difetto e comunque conforme al Reg. 543 del 7/6/2011 e successivi riguardanti le norme del settore ortofrutticolo e relativo ad un solo ciclo produttivo. Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

#### Art. 3 - Produzioni vegetali assicurabili

Sono definite annualmente dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale.

#### Art. 4 - Quantitativi assicurabili (resa media individuale)

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Detta produzione è pari alla resa media individuale intendendosi per essa la **resa media individuale (PAI) del triennio precedente** o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'Art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08.

**Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione (es. DOCG, DOC, IGT, etc.) sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dai disciplinari stessi.**

La resa media individuale dovrà essere certificata dalla documentazione PAI del fascicolo aziendale dell'assicurato, secondo le norme vigenti.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato e/o il contraente attestano sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nei limiti previsti dalle suddette discipline.

### Art. 5 – Garanzia prestata

**La mancata resa quali/quantitativa della produzione** a causa della combinazione degli eventi avversi previsti dalle condizioni di assicurazione. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come **la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media individuale del triennio precedente (PAI)** o, in alternativa, dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

### Art. 6 – Soglia

Sono ammessi all'indennizzo i danni per eventi assicurati che generano una **perdita di produzione superiore alla soglia minima di danno della resa media individuale per azienda, per singolo prodotto e per singolo Comune**, in conformità a quanto previsto dal PAAN vigente e dalla normativa di settore.

Al superamento della suddetta soglia, il danno viene **indennizzato, per singola varietà, al netto della franchigia contrattuale e degli eventuali scoperti, fermi restando i limiti di indennizzo.**

### Art. 7 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia, espressa in centesime parti del valore assicurato iniziale in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

- Per le avversità Eccesso di Pioggia, Eccesso di neve e Vento Forte la franchigia è fissa ed assoluta e pari a 30%.

- Per la sola avversità Grandine, verranno applicate le seguenti franchigie scalari:

- a) Franchigia scalare dal 30% al 20%, sui prodotti Vivai, Talee, Barbatelle e Nesti di Vite:

danno %	Franchigia %	Danno %	Franchigia %
31	29	36	24
32	28	37	23
33	27	38	22
34	26	39	21
35	25	Dal 40 al 100	20

- b) Franchigia scalare dal 30% al 15%, sui soli prodotti Frutta, Tabacco, Orticole, Pomodoro, Cocomeri, Meloni, Olive, Insalate in genere, colture da seme e prodotti speciali (ove non diversamente specificato):

danno %	Franchigia %	Danno %	Franchigia %
31	28	36	22
32	27	37	20
33	26	38	18
34	25	39	16
35	24	Dal 40 al 100	15

c) Franchigia scalare dal 30% al 10% sui rimanenti prodotti (quali uva, cereali, riso, etc.):

danno %	Franchigia %	Danno %	Franchigia %
31	28	36	18
32	26	37	16
33	24	38	14
34	22	39	12
35	20	Dal 40 al 100	10

Nel caso di eventi da grandine e altre avversità concomitanti verrà applicata la franchigia superiore.

#### Art. 8 - Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 60% del valore assicurato iniziale, per singola varietà o data di trapianto al netto della franchigia. Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.

#### Art. 9 - Scoperto

Per i prodotti Albicocche, Susine, olive e prodotti da seme all'indennizzo verrà applicata una percentuale di scoperto pari al 20% sul danno complessivo al netto della franchigia. Eventuali limiti d'indennizzo saranno applicati successivamente.

#### Art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia

##### Decorrenza

La garanzia decorre, sempreché gli eventi siano assicurati e si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali, per ogni **singola avversità**, a partire dalla data di prenotazione di capacità riassicurativa (fermo il disposto dell'art. 1326 del codice civile) come segue:

- a partire dalle **ore 12 del 3° giorno successivo** per le avversità Grandine e Vento forte;
- a partire dalle **ore 12 dell'8° giorno successivo** per le altre avversità;

Nelle colture orticole la data di prenotazione di capacità riassicurativa può indicare anche la presumibile epoca di semina o trapianto.

Per "**prenotazione di capacità riassicurativa**" si intende la **comunicazione della promessa di copertura alla Società a cura dell'intermediario assicurativo**, autorizzato dalla Società all'invio della stessa. Detta prenotazione di capacità riassicurativa deve avvenire tramite **lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail certificata**. Questa dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. **Perché detta "prenotazione di capacità riassicurativa" possa dirsi a tutti gli effetti accettata dalla Compagnia (ai sensi dell'art. 1326 del codice civile) il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 15 giorni dalla data certa di comunicazione della prenotazione alla Compagnia, al Contraente per la convalida e la messa a ruolo contributiva del contratto, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.** La data di prenotazione dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni dalla stipula e nelle more la garanzia si intende operante.

In caso di polizze a contraenza individuale troveranno, invece, necessaria applicazione le norme del Codice Civile di cui agli Artt. 1882 e ss.

##### Cessazione

La garanzia cessa a maturazione commerciale di raccolta o anche prima se il prodotto è già stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In ogni caso la garanzia non può essere protratta oltre le **ore 12 del 1 novembre**.

#### Art. 11 - Stipula del contratto

**Le Polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi ed hanno durata massima annuale.**

**Non si possono assicurare rischi inesistenti o dopo la loro cessazione**, compatibilmente con il ciclo colturale della specie assicurata.

**Non si possono assicurare i prodotti che siano stati colpiti dalle avversità atmosferiche, oggetto delle garanzie, prima della notifica della copertura alla Compagnia.**

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica all'assicurazione da parte dell'Intermediario e quella di decorrenza della garanzia ("**Anterischio nel periodo di carenza**"), l'assicurazione avrà **corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società**, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 23 - "*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società **ridurrà il valore assicurato, e conseguentemente e proporzionalmente il premio**. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

#### Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato

**L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola per ciascuna specie coltivata all'interno di un territorio comunale in base ai valori assicurabili contenuti nel limite della resa media individuale calcolata ai sensi della normativa vigente e nei limiti previsti dai disciplinari ove presenti (vedi Art. 4 - "*Quantitativi assicurabili (resa media individuale)*").**

L'azienda dovrà comunque essere in possesso di documenti in grado di **comprovare la differente resa media varietale ottenuta per unità di superficie nei cinque anni precedenti, con la relativa fonte di provenienza al fine di comprovare la resa media individuale.**

I documenti ammessi allo scopo sono i seguenti:

- 1) fatture di vendita;
- 2) bolle di trasporto/conferimento;
- 3) documento avente forza probatoria equivalente.

**Si impegna inoltre a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano assicurativo individuale relativo al piano colturale del fascicolo aziendale.**

#### Art. 13 - Pagamento del premio

**Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, in unica soluzione, alla data contrattualmente convenuta.**

#### Art. 14 - Doveri dell'Assicurato

**L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende obbligatorio anche in caso di danno (obbligo di salvataggio del prodotto).**

#### Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, **non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi allo stesso Piano Assicurativo Individuale.**

In ogni caso, **la soglia di danno dev'essere calcolata per l'intera azienda/prodotto/comune.**

**Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi (escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente), superi l'ammontare del danno, la **Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del C.C.).**

#### **Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie fra le parti**

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni notizia o fatto relativi alla delimitazione del rischio assicurato (variazione delle superfici aziendali, malattie insorte, mancati trattamenti, etc.) verificatisi nel corso della campagna assicurativa.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 Codice Civile).

#### **Art. 17 - Rettifiche conteggi**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati alla Società entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.

#### **Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

#### **Art. 19 - Ispezione dei prodotti assicurati**

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali, il Piano Assicurativo Individuale ed il Piano colturale del fascicolo aziendale relativi alle produzioni assicurate al fine della definizione del danno.

#### **Art. 20 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione** o alla fine del ciclo produttivo (iper maturazione), che sia **dovuta a qualsiasi causa** (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, etc.);
- ritardata vendemmia per particolari esigenze produttive;
- danni conseguenti ad **errate pratiche agronomiche** o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- **l'aggravamento dei danni** coperti da garanzia dovuto a **mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche** (trattamenti antiparassitari, etc.) successive all'evento indennizzabile;
- **danni indiretti** (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;

- formazione di **ruscelli da errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica**;
- **abbassamento della falda idrica** che provochi il fenomeno del cuneo salino lungo la fascia costiera;
- danni conseguenti ad inondazione e/o alluvione su coltivazioni ubicate in **terreni di golena**, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena e danni ad impianti situati a meno di 50 metri dall'alveo di fiumi e/o canali;
- danni dovuti a **malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione**;
- danni causati **da animali selvatici** o allo stato brado;
- danni dovuti a cause **fisiologiche** e/o alla normale **alternanza di produzione della coltura**;
- danni conseguenti a **fitopatie**;
- **incendio**;
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- danni provocati da qualsiasi **altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato**;
- produzioni soggette a **malattie, tare, difetti** che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

#### Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

**Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurabili.**

Qualora l'evento si verifichi **prima della sottoscrizione** del contratto assicurativo (**anterischio non dichiarato nel contratto e/o non denunciato**) la Società lo escluderà dall'indennizzo fermo restando il pagamento del premio per intero.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma **l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società**, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 23 – *“Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

#### Art. 22 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita **o sulla produzione assicurata** la distruzione di almeno un quinto (20%) del prodotto **per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati**, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 30 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata ed accettata dalla Società, **ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio**, a partire dalla data di invio per raccomandata e/o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione può essere altresì richiesta nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, anche a seguito di verifica d'ispezione, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata o mail certificata (PEC).

#### Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Intermediario della Società e/o alla Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui**

ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

**Nel caso di danni vento forte, gelo e brina** la denuncia deve essere inoltrata in Direzione (Via Carlo Poma, 42, 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail **entro il giorno successivo dall'evento**;

- b) **dichiarare (per tutte le partite assicurate) se intende denunciare:**
  - **con richiesta di perizia, e in questo caso indicare l'entità presumibile del danno per singola avversità;**
  - **per semplice memoria, qualora interessi l'intera produzione Comune Prodotto per un determinato evento garantito.**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto, in caso di denunce con richiesta di perizia, prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 31 - "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**
- e) **mettere a disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti ed il Piano Assicurativo Individuale del Piano colturale sui quali insistono le produzioni assicurate, nonché la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della resa media individuale;**
- f) **informare i Periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito dello stesso Comune.**

**L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, di cui ai commi a, b, c, d, e, f, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'Art. 21 - "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".**

#### **Art. 24 - Dati agrometeorologici**

In caso di sinistro, per la verifica **dell'effettivo superamento dei valori oggettivi** dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia **si farà riferimento ai dati ufficiali e/o certificati**, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

#### **Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno e decadenza dai diritti contrattuali**

**Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 26 - Modalità per la rilevazione del danno**

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal Perito da essa incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in conformità a quanto previsto dall'Art. 14 della Nota Informativa. **Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato non si renda disponibile al sopralluogo peritale in prossimità della raccolta, di persona o tramite un suo delegato, perde totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio prevista dall'Art. 21 - "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".**

#### **Art. 27 - Mandato del Perito**

Il Perito di cui all'Art. 26 - "Modalità per la rilevazione del danno", deve:

1. **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, ai dati catastali, al titolo di conduzione del fondo, al Piano Assicurativo Individuale ed alla resa media varietale ottenuta ed assicurata, avvalendosi della documentazione ufficiale atta a dimostrarle (Art. 12 - Obblighi dell'assicurato);**
2. **accertare la data dell'evento e verificare se era in garanzia;**
3. **accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati agrometeorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli**

- eventi in garanzia;
4. accertare l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e/o il/i danno/i;
  5. accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, **se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;**
  6. accertare se esistono altre **cause di danno non garantite** dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà **escluso dall'indennizzo** nell'eventualità **di un successivo sinistro;**
  7. **verificare nelle fasi fenologiche più appropriate l'impatto delle differenti avversità sul prodotto assicurato e la produzione in garanzia;**
  8. accertare **lo stadio di maturazione** del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
  9. stabilire **l'epoca più idonea per effettuare la perizia definitiva** a ridosso dell'epoca di raccolta;
  10. accertare **la regolarità dei campioni**, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto *dell'Art. 31 - "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
  11. procedere **alla stima ed alla quantificazione del danno**, come previsto dal successivo *Art. 28 - "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*.

#### Art. 28 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno dovrà essere riferita al momento della raccolta come differenza tra la **resa effettiva** e la **resa assicurata** tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

• **La Società potrà eseguire una o più sopralluoghi preventivi:**

1. al fine di verificare lo stato fitosanitario delle colture;
2. per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non in garanzia.

Se dopo tali visite il Perito riscontrerà eventi o situazioni anomale redigerà un apposito documento, denominato **Bollettino di Costatazione**, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

In caso di mancata sottoscrizione il predetto bollettino verrà inviato tramite raccomandata a/r al domicilio dell'assicurato indicato in polizza.

- **La Società potrà inoltre eseguire perizie preventive e/o parziali** per valutare i danni, per ogni singola varietà, relativi alle produzioni in raccolta, nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di **Perizia Definitiva**.

Dopo tali perizie il Perito redigerà un apposito documento o **Bollettino di campagna** che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna varietà, deve essere effettuata sull'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita resa quantitativa e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali.

La percentuale di perdita di resa, **calcolata sulla resa assicurata iniziale**, avviene attraverso le seguenti quantificazioni intermedie che sono:

1. resa ottenuta rispetto alla resa media storica assicurata;
2. mancata resa;
3. mancata resa non indennizzabile;
4. mancata resa indennizzabile;
5. mancata resa indennizzabile in percentuale.

Si riporta di seguito la metodica di calcolo dei singoli aspetti sopra citati:

1. il valore della **resa ottenuta** viene stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, **qualora ritenute idonee**, come quelle rilasciate dalle Cantine o Centrali Ortofrutticole di conferimento, (bolle di consegna, etc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
2. il valore della **mancata resa** viene calcolato per differenza tra la resa assicurata e la resa ottenuta
3. **la mancata resa non indennizzabile** rappresenta la quantità di prodotto persa a causa di eventi non in garanzia;
4. **la mancata resa indennizzabile** è calcolata per differenza tra la mancata resa e la resa non indennizzabile;
5. il rapporto tra **mancata resa indennizzabile e resa assicurata ci indica il danno percentuale relativo alla mancata resa indennizzabile.**

Dalla percentuale di danno complessivo determinato nel punto "5", devono essere detratti:

- l'eventuale danno dovuto agli eventi assicurati come detto all'Art. 21 - *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"*
- la franchigia così come stabilito dall'Art. 7 - *"Franchigia"*.

Il danno così determinato sarà sottoposto all'applicazione dello scoperto così come indicato all'art. 9 - *"Scoperto"* e del limite di indennizzo, così come indicato all'Art. 8 - *"Limite di indennizzo"*.

#### **Art. 29 - Risultanze della perizia**

I risultati di ogni perizia, con eventuali "Riserve" ed "Osservazioni" formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato.

**Con la sottoscrizione del Bollettino di campagna l'assicurato accetta la procedura di stima (analitica o sintetica) adottata dai periti e concorda che le risultanze quanti/qualitative della perizia sono riferite all'intera partita assicurata così come riportate sul bollettino di campagna.**

**In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro 3 giorni non festivi a quella della perizia fatto salvo quanto previsto in polizza/convenzione.**

Trascorsi ulteriori tre 3 giorni dalla successiva consegna o spedizione al Contraente, il predetto Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'Art. 33 - *"Perizia d'appello"*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### **Art. 30 - Riserve ed osservazioni nel bollettino di campagna**

**Le "Riserve" sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal Perito al momento della stima. Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio.**

Le "Osservazioni" sono puntualizzazioni del Perito estimatore.

#### **Art. 31 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, **l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Contraente e la Direzione della Società** - Via Carlo Poma 42, 20129 Milano a mezzo telegramma, e-mail o fax (02/73953870).

Egli deve, altresì, **lasciare regolari campioni** Art. 32 - *“Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta”* per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli Artt. 27 e 28 - *“Mandato del Perito”* e *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

### **Art. 32 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta**

**I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata.** Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'Art. 23 - *“Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al cinque per cento delle piante assicurate per singola varietà salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

### **Art. 33 - Perizia d'appello**

**L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio Perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Via Carlo Poma 42, 20129 Milano.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, il secondo Perito viene nominato dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

**Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia** e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle produzioni appellate.

### **Art. 34 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;** nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'Art. 32 - *“Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta”* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'Art. 28 - *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 23 - “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro”.**

### **Art. 35 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 17 - "Rettifiche dei conteggi". Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo.

#### **Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo**

L'offerta di pagamento dell'indennizzo, se dovuto, tramite apposito atto di quietanza controfirmato per accettazione dall'assicurato, deve essere effettuato all'Assicurato entro 60 giorni dall'avvenuta stima peritale definitiva, per le polizze individuali, purché il premio sia stato interamente pagato in un momento antecedente l'avverarsi del sinistro.

Nel caso delle polizze collettive, invece, il predetto pagamento avverrà nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Convenzione, fermo restando l'avvenuto pagamento del premio nei termini previsti dalla polizza/convenzione e la restituzione dell'atto di quietanza controfirmato dall'assicurato per accettazione.

#### **Art. 37 - Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, dal perfezionamento, dall'esecuzione e della risoluzione del presente contratto, e più in generale per qualsivoglia questione che da esso tragga origine, sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro, fermo restando ogni eventuale Foro inderogabile per legge.

#### **Art. 38 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le **norme della legge italiana**.

#### **Art. 39 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli eventi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società - Via Carlo Poma 42, 20129 Milano - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

**La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro 10 giorni, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.**

#### **Art. 40 - Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico**

Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso per qualsivoglia motivo totalmente o parzialmente a contributo pubblico verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, ricevuta la comunicazione del mancato finanziamento da parte del Contraente o della Compagnia, si impegna entro 15 giorni al pagamento del premio lordo contro quietanzamento da parte della Società.

#### **Art. 41 - Controlli sulle polizze assicurative agevolate**

Gli organismi pagatori, le Regioni e Province Autonome, delegati della Corte dei Conti Europea in sede di istruttoria delle richieste di contributo delle polizze assicurative agevolate, potranno effettuare controlli sui testi completi delle polizze assicurative

**sottoscritte dagli imprenditori agricoli e sui contratti agevolati stipulati con richiesta di contribuzione pubblica.**

---

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

---

Le Produzioni assicurabili per le singole specie e varietà sono quelle riportate nel Piano Assicurativo Individuale e devono essere contenute nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

### Art. 1 - Avversità assicurabili

AVVERSITÀ ASSICURABILI
<b>Frequenza</b>
Grandine
Vento forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

### Art. 2 - Operatività della garanzia

#### **Impianti arborei in fase di piena produzione**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti alla data di perfezionamento del contratto, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

#### **Impianti arborei in fase di produttività crescente**

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione assicurabile viene convenzionalmente stabilito come segue:

VITE	produzione assicurabile
1° anno	Come da disciplinare
2° anno	Come da disciplinare
3° anno	Come da disciplinare

POMACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>ACTINIDIA</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>CACHI</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

## VALUTAZIONE DEL DANNO DI QUANTITÀ

### CONDIZIONI VALEVOLI PER TUTTI I PRODOTTI

#### **AVVERSITÀ VENTO FORTE**

##### **Art. 3 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia per **tutti i prodotti**:

decorre per tutte le specie come l'Avversità Grandine;  
 termina **venti giorni** prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

#### **AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA**

##### **Art. 4 - Operatività della garanzia**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- prodotto perso a seguito di **asfissia radicale**;
- mancata impollinazione dovute a piogge persistenti concomitanti con la fase fenologica di fioritura;
- cracking delle bacche/frutti;
- eradicazione delle piantine appena trapiantate.

#### **AVVERSITÀ ECCESSO DI NEVE**

##### **Art. 5 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia per **tutti i prodotti**:

termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Novembre.

##### **Art. 6 - Operatività della garanzia**

Gli effetti che l'avversità è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- abbattimento delle piante;
- rotture di branche e/o rami.

## CONDIZIONI VALEVOLI PER LE SINGOLE SPECIE ASSICURATE

### **PRODOTTO UVA DA VINO**

#### **Art. 7 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre dalla schiusa delle gemme;  
 termina **alla data di maturazione di raccolta, da intendersi non oltre otto giorni a decorrere dalla data indicata, per l'inizio della raccolta, dalla cantina di riferimento della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.**  
 In ogni caso la garanzia cessa:

- per le varietà precoci e medio precoci (es. Chardonnay, Pinot): 30 agosto;
- altre varietà medie e medio tardive: 30 settembre;
- per le varietà tardive (es. Aglianico, Prosecco, Trebbiano T.): 20 ottobre.

L'elenco dettagliato delle epoche di germogliamento e maturazione per i principali vitigni è riportato nell'Allegato n. 2 al presente Fascicolo Informativo.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre dai 20 giorni antecedenti l'inizio della raccolta;  
 termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

Limitatamente all'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia **esclusivamente** i danni di quantità dovuti all'insorgenza di marciume acido, **quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona;** nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

#### **Art. 8 – Definizione di varietà**

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G e/o destinate alla produzione di VINI COMUNI.

#### **Art. 9 – Operatività della garanzia**

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

- rottura di piante o tralci;
- asportazione di grappoli, racemoli o singole bacche;

## **PRODOTTO FRUTTA**

### **Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre per i prodotti Cachi e Actinidia dalla schiusa delle gemme, per i prodotti Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine dall'allegagione;

termina alla maturazione di raccolta o prima se il prodotto è stato raccolto e comunque per i prodotti Cachi e Actinidia non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre, per i prodotti Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del ottavo giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 settembre.

### **Art. 11 – Operatività della garanzia**

Gli effetti che l'avversità **Vento forte** è in grado di arrecare sono riconducibili a:

Per il prodotto ACTINIDIA:

- rottura di piante, branche, sottobranche o tralci;
- asportazione di germogli, parti di germogli;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo.

Per gli altri prodotti:

- abbattimento piante e/o rottura rami e branche;
- asportazione di frutti;
- abrasioni superficiali all'esocarpo.

## **PRODOTTO POMODORO**

### **Art. 12 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

La garanzia (per l'avversità **Grandine**):

decorre dall'avvenuto attecchimento e/o dall'emergenza avvenuta;

termina ore 12 del 30 Settembre per l'Italia settentrionale;  
ore 12 del 20 Settembre per l'Italia centro meridionale.

La garanzia (per l'avversità **Eccesso di pioggia**):

decorre dall'attecchimento e/o dall'emergenza avvenuta e comunque non prima delle ore 12 del ottavo giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina alla maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.

Relativamente ai danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, gli stessi devono essere relativi a trapianti terminati non oltre il 31 maggio.

#### Art. 13 – Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto *dall'Art. 4 – “Quantitativi assicurabili (resa media individuale)”* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque non può superare gli 800 q/li per Ha.

#### Art. 14 – Definizione di varietà

Sul certificato di assicurazione per ciascuna varietà assicurata, deve essere indicata la data del trapianto; l'omessa segnalazione delle date di trapianto può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Per singola varietà si intendono le produzioni trapiantate in un arco temporale minimo di 10 giorni.

#### Art. 15 – Garanzia danni precoci da Eccesso di pioggia

Nel caso di danni precoci da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- **la morte di oltre il 30% delle piantine** per partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per partita assicurata inferiore a **2,2 piante/mq**, oppure;
- **la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 mq**, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a **1,6 piante/ mq**, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito CONVENZIONALMENTE, fino ad un **massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione)**, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore resa media per la produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi).

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 28- “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**PRODOTTO FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, SEGALE, FARRO, AVENA, TRITICALE, MIGLIO, SPELTA, SCAGLIOLA e GRANO SARACENO**

#### Art. 16 – Oggetto della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, per i **cereali autunno-vernini ha inizio dalla fase fenologica di levata**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1 marzo** e **termina con la maturazione commerciale del prodotto**. In polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina, così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo**.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 31 LUGLIO, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

### Art. 17 - Operatività della garanzia

Il danno complessivo è determinato tenendo conto del **danno di quantità** in base a:

- **Piante morte;**
- **Piante uncinato o con arricciamento della spiga/pannocchia;**
- **Piante con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia;**
- **Piante con asportazioni di spighette;**
- **Cariossidi perse o scasellate;**
- **Cariossidi pregerminate;**
- **Lesioni al culmo ed alle foglie;**
- **Piante con piegatura del culmo.**
- 

### **PRODOTTO MAIS DA GRANELLA, DA INSILAGGIO, DA BIOMASSA, DA SEME e DOLCE**

### Art. 18 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche **ed è esclusivamente riferita al prodotto catastalmente irriguo.**

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, per il **prodotto mais ha inizio dall'emergenza**, con almeno il 50% delle piante in tale stadio e comunque non prima delle **ore 12 del 1 aprile** e **termina con la maturazione commerciale del prodotto.** In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina, la classe FAO di maturazione così come il tipo di coltura (primo o secondo raccolto); **la mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

**La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 15 ottobre, salvo quanto previsto successivamente per taluni eventi.**

**Limitatamente all'avversità vento forte**, la garanzia **cessa**, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il **mais da granella e da seme**: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta;
- per il **mais da insilaggio**: alla fine della fase di maturazione cerosa;
- per il **mais dolce**: alla fine della fase di maturazione latte

Le singole fasi di maturazione sopra riportate o citate in seguito si intendono **operanti in ogni caso quando è stato raggiunto il predetto stato fenologico da almeno il 50% delle piante assicurate.**

### Art. 19 - Quantitativi assicurabili

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'*art. 4 - Quantitativi assicurabili (resa media individuale)* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, **detto quantitativo non potrà superare i massimali** previsti nella tabella che segue:

		<b>Mais da granella (14% di umidità)</b>	<b>Mais da insilaggio</b>	<b>Mais dolce</b>
<b>AREA</b>	<b>Tipologia di terreno</b>	<b>(x100kg)/ha</b>	<b>(x100kg)/ha</b>	<b>(x100kg)/ha</b>
Nord	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	500	170
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	600	170
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	600	170
Centro /Sud	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	350	150
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	115	400	150
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	130	550	170

**N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;**

**N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.**

### Art. 20 - Operatività della garanzia

La perdita di produzione conseguente a siccità, è **indennizzabile esclusivamente** a seguito di:

- **esaurimento di invasi o bacini artificiali** dovuto a insufficienti precipitazioni;
- **provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui** che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

### Art. 21 - Mais da Insilaggio

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

### Art. 22 - Mais da Seme

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

### Art. 23 - Mais dolce

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

### Art. 24 - Mais da biomassa

Si definiscono le colture da Biomassa le colture destinate a fini energetici e non ad uso alimentare umano e/o animale.

Al fine della valutazione del danno delle colture da Biomassa verrà **valutata la perdita di quantità riferita all'intera pianta e non alla sola granella.**

## **PRODOTTO RISO**

### **Art. 25 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia **decorre** dall'emergenza della piantina e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio e **cessa** alla fase di maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre.

Relativamente all'avversità **Vento forte** la garanzia **decorre** dall'accestimento e **cessa** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 25 settembre.

### **Art. 26 - Varietà di Riso**

**Riso Indica, lungo B)** Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros - Adelio - Apollo - Arsenal- Artemide - Artiglio - Artico - Asia - Brezza - Cadet - Centro - CL26 - CL46 - CL71 - CL80 - CL XL 745 - Condor - Corimbo - CR LB1 - Ecco63 - Elettra - LB - Eolo - Ermes - Fast - Febo - Fenis - Fragrance - Gange - Gemini - Ghibli - Giada - Giglio - Giano - Giove - Gladio - Libero-Mare cl - Mercurio - Ninfa - Oceano - Oscar - Perseo - Porto - Sagittario - Santerno - Saturno - Scudo - Sillaro - Sirio cl - Sprint - Tanaro - Teseo - Thaibonnet - Tigre - Urano - Zena, devono essere elencati separatamente.

**Per risi FINI e SUPERFINI da mercato interno si intendono :** ARBORIO, BALDO, CARNAROLI, NUOVO MARATELLI, ROMA, VIALONE NANO, VOLANO.

Si considerano comprese anche le varietà "similari" a quelle sopra indicate.

## **PRODOTTO SOIA**

### **Art. 27 - Decorrenza e cessazione della Garanzia**

La garanzia si riferisce alla **perdita di quantità** causata dalle avversità atmosferiche assicurate **ed è esclusivamente riferita al prodotto catastalmente irriguo**.

La garanzia, fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazioni, **decorre** dall'emergenza, intendendosi per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante abbiano raggiunto o superato tale stadio e comunque non prima delle ore 12 del 1 aprile e **cessa** con la maturazione commerciale del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 15 ottobre.

### **Art. 28 - Quantitativi assicurabili**

Il quantitativo assicurato si determina secondo quanto previsto all'*art. 4 - Quantitativi assicurabili (resa media individuale)* delle Condizioni Generali di Assicurazione e comunque, **detto quantitativo non potrà superare i massimali** previsti nella tabella che segue:

		<b>Primo raccolto Umidità 14%</b>	<b>Secondo raccolto o semina successiva al 20/06, Umidità 14%</b>
<b>AREA</b>	<b>Tipologia di terreno</b>	<b>(x100kg)/ha</b>	<b>(x100kg)/ha</b>
Nord	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	35	30
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	40	35
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	45	40
Centro /Sud	1 - Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	25
	2 - Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	35	30
	3 - Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	35

**N.B. 1 il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;**

**N.B. 2 Per l'Italia del Nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il Centro Italia.**

### **Art. 29 - Operatività della garanzia**

In polizza deve essere **indicata obbligatoriamente** la data della semina e il tipo di coltura (primo o secondo raccolto). **La mancata indicazione dei predetti dati può produrre la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

### **Art. 30 - Garanzia danni precoci da Eccesso di pioggia**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 39 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci da **eccesso di pioggia, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:**

- **la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata**, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 - *Soglia*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), **fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.**

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e **sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.**

In caso di mancata risemina **non si procederà al riconoscimento sopra detto** e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 28 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*-.

## **PRODOTTO TABACCO**

### **Art. 31 - Prodotto Assicurato**

Il tabacco si assicura **per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco** secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

### Art. 32 – Definizione di varietà

Sul certificato di assicurazione dovranno essere riportate le date di trapianto del prodotto assicurato. Per singola varietà **si intendono le produzioni trapiantate in un arco temporale minimo di 10 giorni.**

### Art. 33 – Cessazione della Garanzia

A parziale deroga dell'art. 9 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* – delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia **cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è già stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

### Art. 34 – Determinazione del danno

La garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 4 foglie basali. Il danno complessivo è valutato **convenzionalmente** in base a:

- n.° di piante morte;
- n.° di piante con apice vegetativo compromesso (grandinate precoci) a cui verranno attribuiti dei coefficienti di danno in rapporto al recupero della pianta colpita;
- al n° di piante troncate ed alle relative foglie perse;
- alle parti di foglia asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perse.

In ogni caso i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia **devono rispettare i quantitativi contrattualizzati** con le singole associazioni di produttori oltre a quelli previsti nelle CGA.

#### **Maggiorazione danno di qualità, garanzia (MD)**

Per foglie perse sono considerate tali le foglie con superficie asportata superiore all'85%

### Art. 35– Numero di foglie utili alla stima del danno

Per la stima del danno di ciascuna pianta il numero delle foglie utili perse, o da considerarsi tali, **va rapportato:**

- per grandini antecedenti alla cimatura al numero di foglie della pianta intera;
- per grandini successive alla cimatura al numero di foglie presenti al momento dell'evento.

### Art. 36 – Coefficiente adeguamento di danno

Fermo restando il disposto degli artt. 34 – *Determinazione del danno* e 35 – *Numero di foglie utili alla stima del danno*, **il danno di quantità e qualità valutato secondo le Condizioni Speciali di assicurazione – Prodotto Tabacco – verrà adeguato secondo i seguenti coefficienti:**

Foglie interessate dal danno	Coefficiente di adeguamento
Prime sei foglie utili (*)	0,80
Successive sei foglie	1,00
Rimanenti foglie	1,20

**(\*) Fermo restando che dal conteggio delle foglie utili devono in ogni caso intendersi escluse le cotiledonari e le quattro foglie basali.**

### Art. 37 – Denunce di danno e garanzia danni precoci

Nelle denunce di danno l'Assicurato è **tenuto a specificare:**

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del verificarsi delle avversità assicurate oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Qualora la coltura **venga danneggiata in modo gravissimo** dagli eventi assicurati (severo evento in una fase di crescita precoce) e qualora l'assicurato **ne faccia precisa richiesta** a mezzo telegramma/fax o mezzo simile alla direzione della Società, quest'ultima potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso da un proprio incaricato. Detto indennizzo, **fino ad un massimo del 20% del valore assicurato per area sinistrata (ettaro o frazione)**, ristora di tutti i costi sostenuti per le operazioni colturali straordinarie eseguite per salvare la coltura assicurata su autorizzazione scritta della Società assicuratrice.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e **sottraendo alla somma assicurata** per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i suddetti danni precoci.

#### **Art. 38 - Danni da vento forte disgiunto**

La garanzia riguarda **esclusivamente i danni** causati dai soli effetti meccanici del vento forte sulla foglia di tabacco.

#### **Art. 39 - Danni da Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve**

Fermo restando il disposto dell'art. 37 - *Denunce di Danno e Garanzia danni precoci*, il sinistro va **denunciato entro 48 ore dall'evento, pena la decadenza totale o parziale da parte dell'assicurato, al diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 40 - Spese necessarie al raddrizzamento in caso di vento forte (garanzia MD)**

A parziale deroga delle condizioni generali e speciali di Assicurazione la garanzia vento forte viene estesa alle situazioni particolari di piegatura e ginocchiatura delle piante **per danni che abbiano a verificarsi antecedentemente alla fase di cimatura.**

Il danno viene valutato convenzionalmente, a seguito dei costi sostenuti dall'assicurato per l'operazione di raddrizzamento delle piante **nella misura massima di Euro 800,00 per ettaro e per tutti gli eventi verificatisi nel periodo assicurato**, proporzionalmente alla superficie interessata da piante piegate dai danni da vento, a condizione **che si siano attuate tutte le pratiche colturali straordinarie entro 48 ore** dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia per la presente estensione di garanzia.

Il danno **deve essere comunicato telefonicamente con mezzo probatorio con data certa di trasmissione alla Società entro le 24 ore successive dall'evento.**

Ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - **la mancata osservanza del punto che precede può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o all'eventuale rimborso del premio.**

L'indennizzo per i danni dovuti alle spese necessarie per il raddrizzamento delle piante verrà riconosciuto in maniera convenzionale ed addizionale ad eventuali altri indennizzi, **fermo restando che in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita al lordo della franchigia contrattuale, nonché degli eventuali limiti d'indennizzo e/o scoperti.**

#### Art. 41 – Maggiorazione di danno – Varietà Kentucky

##### **Il tabacco varietà Kentucky può essere assunto solo su specifica autorizzazione Direzionale.**

Per la varietà Kentucky in deroga a quanto previsto dall'art. 34 – *Determinazione del danno* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la garanzia **non riguarda** le foglie di trapianto e le prime 6 foglie basali.

Fermo il disposto dell'art. 31 – *Prodotto Assicurato* delle Condizioni speciali di Assicurazione, la valutazione del danno complessivo è **convenzionalmente** effettuata considerando uguali le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta la foglia con più del 85 % di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

**Limitatamente alle sole quattro foglie** al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, **convenzionalmente** valutato secondo le norme di cui al sopra indicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

## **VALUTAZIONI DEL DANNO DI QUALITÀ**

Per perdita di qualità si intende il minor valore mercantile di un prodotto a causa delle alterazioni morfologiche subite dal frutto/infruttescenza/pianta a seguito di traumi provocati da avversità in garanzia.

I danni di qualità sono dovuti ai traumi che interessano il frutto/infruttescenza e o la pianta e sono riconducibili a:

lesioni, lacerazioni, deformazioni, decolorazione epicarpo, scottature, abrasioni, cinghiature, cracking.

Pertanto, fermo restando le condizioni tutte indicate nella *valutazione del danno di quantità* **le sottostanti tabelle convenzionali** sono finalizzate all'ottenimento di un ulteriore **danno medio di qualità** che verrà poi applicato al **prodotto residuo** (valore assicurato indennizzabile meno perdita di quantità) per calcolare la mancata resa qualitativa.

#### **PRODOTTO UVA DA VINO**

##### **Art. 42 – Danno di qualità: tabella di maggiorazione**

Le avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità, in quanto arrecanti lesioni alle bacche, sono di seguito riportate:

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa, il danno di qualità dovuto alla grandine, al colpo di sole, e all'eccesso di pioggia, verrà applicato convenzionalmente al prodotto residuo.

Il danno di qualità si ottiene **moltiplicando la percentuale di prodotto residuo per un Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q.**

$$\text{Danno di qualità} = (\text{Percentuale prodotto residuo} \times Q) / 100$$

Il Coefficiente di Deprezzamento Qualitativo Q è la risultante del prodotto tra i coefficienti C 1 e C 2:

$$Q = C 1 \times C 2$$

- **Coefficiente C 1:** rapportato alla percentuale media di acini colpiti per grappolo;

Il Coefficiente C 1 è calcolato mediante la **Tabella Convenzionale** sotto riportata ed è direttamente connesso al rapporto tra gli acini colpiti e gli acini totali presenti nel grappolo.

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>												
Percentuale media acini colpiti	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	> 50
Coefficiente C 1	0	2	4	7	10	13	16	19	22	26	30	30

- **Coefficiente C 2:** rapportato al periodo in cui l'avversità si manifesta.

Se le Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità si verificano:

- entro i 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 1 (uno)
- prima dei 30 giorni che precedono la raccolta → C 2 pari a 0,8 (zero/8)

Qualora gli eventi si manifestino in entrambi i periodi si utilizzerà un coefficiente interpolato fra 0,8 ed 1.

Limitatamente all'evento **eccesso di pioggia**, sono compresi in garanzia **esclusivamente i danni di qualità dovuti all'insorgenza di marciume acido, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona**; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

### Esempio di liquidazione: calcolo del danno di qualità e del danno totale

Perdita resa:	15%	
Percentuale media acini colpiti per grappolo:	20%	= Coeff. C 1 10
Data avversità:	40 giorni dalla raccolta	= Coeff. C 2 0,8

Perdita resa	Residuo	Acini colpiti	C 1	C 2	Q	Perdita Qualità	Perdita Totale
<b>15%</b>	85%	20%	10%	0,8	8%	<b>6,8%</b>	<b>21,8%</b>

## **PRODOTTO FRUTTA (Actinidia, Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine, Cachi)**

### **Art. 43 - Danno di qualità: tabelle convenzionali**

Dopo aver accertato la mancata resa quantitativa per singola varietà, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

La perdita di qualità viene calcolata moltiplicando **il prodotto residuo per il coefficiente di qualità medio ottenuto con l'utilizzo delle sottostanti tabelle convenzionali**, vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee.

Per quanto attiene ai prodotti Actinidia, Albicocche, Nettarine, Pesche, Susine, Mele e Pere, **il titolo di danno "lesione"** riportato nelle tabelle seguenti, ove non diversamente specificato, **si riferisce al mesocarpo del frutto.**

### **ACTINIDIA**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
<b>Grandine</b>	<b>Vento forte</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>TABELLA</b>		
Frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1 cmq	0	0
Qualche lesione lieve; singola lesione media; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 6 cmq	35	35
Deformazione lieve, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, singola lesione notevole; necrosi interessanti l'epicarpo > a 6 cmq	60	65
Deformazione media, più lesioni medie, lesioni lievi non riparate	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, ne determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da perdita di superficie fogliare viene valutato con riferimento alla fase fenologica in cui si è verificato e valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

**Tabella calcolo coefficiente di danno per perdita superficie fogliare:**

EPOCA SINISTRO	% PERDITA DI SUPERFICIE FOGLIARE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3°MAGGIO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
1°GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2°GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3°GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1°LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2°LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3°LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1°AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2°AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15

Il coefficiente, identificato dalla perdita di superficie fogliare e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

**DRUPACEE: Albicocche, Nettarine, Pesche, Susine**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
<b>Grandine</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>TABELLA</b>		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima; necrosi interessanti l'epicarpo < ai 1cmq	0	0
Più lesioni minime; qualche lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 4 cmq	25	35
Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; media alterazione dell'epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 8 cmq	40	55
Deformazioni media; numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**POMACEE: MELE**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità		
<b>Grandine</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>TABELLA</b>		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 cmq, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; decolorazione epicarpo fino a 4 cmq	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; ondulato medio; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	40	55
Deformazioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole; ondulato notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq, cinghiature interessanti il mesocarpo	70	75
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**POMACEE: PERE**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	% Danno	
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>TABELLA</b>		
Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 cmq, leggera decolorazione epicarpo	0	0
Numerose lesioni minime; qualche lesione lieve; lieve alterazione dell'epicarpo	25	35
Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo	50	65
Deformazione media; più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cmq o deformazioni medie cinghiature interessanti il mesocarpo	80	85
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**ALTRE SPECIE: Cachi**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Vento forte</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	<b>% Danno</b>
Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	70
Deformazione grave, numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie o notevoli non riparate	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTO POMODORO**

**Art. 44 - Danno di qualità: tabelle convenzionali**

**POMODORI DA PELATI E POMODORI DA CONCENTRATI (ed altre trasformazioni conserviere)**

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità			
<b>Grandine</b>	<b>Colpo di sole</b>	<b>Alluvione</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	<b>% Danno</b>	
	<b>Pelato</b>	<b>Concentrato</b>
Bacche illese; segni di percossa; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca compresa fra 1/10 e 1/4 della superficie	20	15
Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca compresa fra 1/4 ed 2/3 della superficie	40	30
Lesioni medie; deformazioni medie al mesocarpo	65	55
Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

## POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Avversità per le quali è riconosciuto il danno di qualità	
<b>Grandine</b>	<b>Eccesso di pioggia</b>

Tabella <b>CONVENZIONALE</b>	<b>% Danno</b>
Bacche illese; segni di percossa	0
Depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	15
Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5	30
Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2	60
Lesioni leggere e medie; deformazioni leggere e medie al mesocarpo	75
Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate	90

I fiori e le bacche perse, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, **tali da azzerare il loro valore intrinseco** e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

# ALLEGATO 1

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

### INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, Codice della privacy, (di seguito denominato "Codice") ed in relazione ai dati personali, identificativi e sensibili (di seguito "dati"), richiesti tramite apposito questionario, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

#### **1. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento:

- a. è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b. può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

#### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'Art. 11, comma 1 del Codice ed in particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati;
- b. è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (vedi successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento (Art. 30 del Codice) facenti parte della "catena assicurativa" - ed in particolare distributiva - del settore assicurativo, nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (vedi successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento (Art. 30 del Codice);

#### **3. Natura del conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per l'antiriciclaggio, per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, per il Ministero delle Politiche Agricole e gli enti da esso preposti per gestione e controllo delle attività assicurative, IVASS, ISMEA, Consorzio Italiano di Coriassicurazione, etc.);
- b. strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri (periti, legali, riassicuratori etc.);
- c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

#### **4. Conseguenze dell'eventuale rifiuto di conferire i dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a. nei casi di cui al precedente punto 3, lettere a. e b., comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b. nel caso di cui al punto precedente punto 3, lettera c., non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### **5. Comunicazione dei dati**

- a. I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lettera a., o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo: IVASS, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di revisione legale, Magistratura, Forze dell'ordine, etc.). I dati potranno altresì essere comunicati ai fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi;
- b. inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. B), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti;
- c. i dati possono essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo Gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

L'elenco completo di tutti i soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al responsabile del trattamento dei dati (vedi successivo punto 10).

#### **6. Diffusione dei dati**

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

#### **7. Trasferimento dei dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso i Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice.

## **8. Dati sensibili**

I dati sensibili raccolti da Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa - Sede secondaria italiana in esecuzione del rapporto contrattuale, verranno utilizzati solo nell'ambito di quanto prescritto dalla autorizzazione n° 5 del 2002 del Garante per la protezione dei dati personali.

## **9. Diritti dell'interessato**

L'art. 7 del Codice, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento (vedi successivo punto 10) con lettera raccomandata, collegandosi al sito [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it), fax o posta elettronica.

## **10. Titolare e responsabile del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Codice è la Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa - Sede secondaria italiana, nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Poma 42, 20129 Milano - tel. +39 0289693700, fax +39 0273953870.

Per l'esercizio dei diritti il Cliente può anche inviare comunicazioni tramite posta elettronica all'indirizzo: [privacy@assicurazionegrandine.it](mailto:privacy@assicurazionegrandine.it), sito: [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it).

Il Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, è il Rappresentante Generale per l'Italia ai riferimenti di indirizzo e di comunicazione sopra riportati. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati da Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa - Sede secondaria italiana, è disponibile presso la sede del titolare.

# ALLEGATO 2

## EPOCHE DI GERMOGLIAMENTO E MATURAZIONE PER I PRINCIPALI VITIGNI

Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione	Vitigno	Epoca Germogliamento	Epoca Maturazione
Aglianico	P	T	Grecanico	T	MT
Albana	T	M	Lambrusco	M	MT
Ancellotta	MP	MT	Merlot	M	M
Ansonica	MP	MP	Montepulciano	T	T
Barbera	MP	M	Moscato	M	MP
Bombino	T	T	Nebbiolo	P	T
Cabernet	T	M	Negroamaro	M	M
Calabrese	MP	M	Passerina	MT	T
Cannonau	MT	M	Pecorino	M	P
Cataratto	M	M	Pinot Bianco	MP	MP
Chardonnay	P	P	Pinot Grigio	MP	P
Ciliegiolo	M	P	Pinot Nero	MP	P
Corvina	T	MT	Primitivo	MP	P
Corvinone	T	MT	Prosecco	P	T
Croatina	MT	MT	Rondinella	M	MT
Dolcetto	MP	MP	Sangiovese	M	M
Falanghina	P	MT	Sauvignon	MP	M
Fiano	MP	M	Syrah	MT	M
Friulano	T	M	Trebbiano R	M	M
Garganega	MT	MT	Trebbiano T	T	T

LEGENDA				
P	MP	M	MT	T
Precoce	Medio Precoce	Media	Medio Tardiva	Tardiva



Via Carlo Poma 42  
20129 Milano  
Tel.: +39 02 89 69 37 00  
Fax: +39 02 73 95 38 70  
[info@assicurazionegrandine.it](mailto:info@assicurazionegrandine.it)  
[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)  
[assicurazionegrandine@pec.it](mailto:assicurazionegrandine@pec.it)



*Società Svizzera d'Assicurazione  
Contro la Grandine, Soc. Coop.  
Sede secondaria italiana, Milano  
AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA*